




Facciamo il punto

Agosto 2025



Nelle pagine seguenti riportiamo i principali chiarimenti di prassi resi da Inps, Inail, Ispettorato del Lavoro e Agenzia delle Entrate nel mese di agosto 2025 con riferimento alle norme in materia di lavoro.

Inoltre, riepiloghiamo gli aggiornamenti previsti per il mese di settembre 2025 dei più comuni contratti collettivi nazionali di lavoro.

Congedo di paternità per il genitore intenzionale

Con il Messaggio n. 2450 del 7 agosto 2025, l'Inps, recependo la sentenza n. 115, depositata in data 21 luglio 2025, della Corte Costituzionale, chiarisce che la lavoratrice dipendente che, nell'ambito di una coppia omogenitoriale femminile, risulti genitore intenzionale dall'iscrizione nei registri dello stato civile, è legittimata a beneficiare del congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni lavorativi.

Poiché la fruizione del congedo spetta solo al lavoratore padre che risulti tale nei registri di stato civile o sulla base di provvedimento di adozione o di affidamento/collocamento, lo stesso deve avvenire per la madre intenzionale.

Al di fuori dei casi per cui è previsto il pagamento diretto da parte dell'Inps, la comunicazione di fruizione del congedo deve essere fatta al proprio datore di lavoro, che anticiperà l'indennità per conto dell'Istituto.

Misure di sostegno per i comparti produttivi

Nella Circolare n. 121 del 13 agosto 2025 l'Inps riassume le principali novità contenute nella L. 113/2025, di conversione del D.L. 92/2025, cosiddetto Decreto ex Ilva.

Si prevede l'esonero dal pagamento del contributo addizionale per i trattamenti di Cigs richiesti dalle imprese che operano nelle aree di crisi industriale complessa; l'esonero è riconosciuto per i periodi decorrenti dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025,

ma non spetta o si interrompe se il datore di lavoro attiva, durante la fruizione della Cigs, una procedura di licenziamento collettivo.

Viene riconosciuto un ulteriore periodo di Cigs, in continuità con i precedenti trattamenti già autorizzati e fino al 31 dicembre 2027, alle imprese appartenenti a gruppi di imprese con un numero di lavoratori dipendenti complessivamente non inferiore a mille unità impiegati sul territorio italiano, che alla data di entrata in vigore del D.L. 92/2025 abbiano sottoscritto un accordo quadro di programma con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché con il Ministero delle Imprese e del made in Italy e con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, diretto alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla gestione degli esuberanti e all'attivazione di percorsi di reindustrializzazione. In deroga a quanto ordinariamente previsto, la riduzione complessiva dell'orario di lavoro per ciascun lavoratore può essere prevista fino al 100%. È dovuto il contributo addizionale.

Si autorizza un ulteriore intervento di Cigs per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora all'esito di un programma aziendale di cessazione di attività, sussistano concrete e attuali prospettive di rapida cessazione, anche parziale, dell'azienda con conseguente riassorbimento occupazionale. La concessione è subordinata alla stipula di un accordo in sede governativa presso il Ministero del lavoro. Il lavoratore decade dal trattamento di Cigs se rifiuta di essere avviato a un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenta regolarmente, oppure se non accetta

l'offerta di un lavoro che preveda l'inquadramento in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza.

In favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori del tessile, dell'abbigliamento e del calzaturiero, della pelletteria, nel settore conciario nonché nelle attività di montatura e saldatura di accessori della moda, si prevede un ulteriore trattamento di Cigo, per un periodo massimo di dodici settimane, da fruire tra il 1° febbraio 2025 e il 31 dicembre 2025, in deroga alla durata massima complessiva dei trattamenti ordinariamente previsti.

Si prevede che anche per i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni, rientranti nel campo di applicazione della Cigo, le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, determinati da eventi oggettivamente non evitabili (Eone), non rientrino nel limite massimo di durata dei trattamenti. La Cigo viene concessa anche se il dipendente non possiede l'anzianità minima di effettivo lavoro di 30 giorni presso l'unità produttiva alla data di presentazione della domanda e non è dovuto il contributo addizionale.

Tabella del lavoro intermittente

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la Circolare n. 15 del 27 agosto 2025, con la quale fornisce chiarimenti sull'utilizzabilità della tabella allegata al R.D. 2657/1923, abrogato dalla L. 56/2025, per la stipula di contratti di lavoro intermittente.

La citata circolare ribadisce che le attività elencate nella tabella allegata al Regio Decreto devono ritenersi tuttora in vigore nonostante l'avvenuta abrogazione del R.D. 2657/1923, in quanto il rinvio

operato dal D.M. 23 ottobre 2004 alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al R.D. 2657/1923 è da considerarsi quale rinvio meramente materiale che, in quanto tale, cristallizza nell'atto che effettua il rinvio le disposizioni richiamate, senza che le successive vicende delle stesse abbiano alcun effetto giuridico sulla fonte che le richiama.

Bonus a dipendenti in mobilità internazionale

Con la Risposta all'Istanza di interpello n. 199 del 4 agosto 2025, l'Agenzia delle Entrate torna ad analizzare il tema della tassazione dei bonus maturati all'estero da dipendenti in mobilità internazionale ed erogati dopo il rientro in Italia. Nel fornire il nuovo chiarimento, l'Amministrazione rettifica l'interpretazione adottata nella precedente Risposta n. 81/2025.

Nel caso esaminato, una società tedesca con stabile organizzazione in Italia ha erogato ad un dipendente un bonus triennale maturato durante il periodo di lavoro nel Regno Unito, ma che ha trasferito la residenza fiscale in Italia prima della data di erogazione effettiva del bonus.

Viene chiarito che l'intero importo del bonus è tassabile in Italia se il dipendente è fiscalmente ivi residente, nel momento in cui riceve l'emolumento, anche se relativi ad attività svolte in anni precedenti e in altro Stato in quanto, per la determinazione del periodo d'imposta in cui i premi devono essere assoggettati a tassazione, occorre fare riferimento all'anno della relativa percezione. Per evitare la doppia imposizione fiscale, il dipendente potrà beneficiare del credito d'imposta per le imposte eventualmente versate all'estero.

Borse di studio delle Its Academy

Nella Risposta all'Istanza di interpello n. 204 del 6 agosto 2025 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle borse di studio erogate dalle Its Academy.

L'amministrazione premette che, secondo quanto previsto dall'art. 50, comma 1, lett. c), Tuir, al di fuori delle ipotesi di esenzione tassativamente previste dalla legge, le borse di studio ed eventuali altre somme, da chiunque corrisposte, per fini di studio e

formazione professionale devono essere assoggettate ad Irpef, come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.

Tuttavia, con il D.L. 45/2025 è stato previsto che dal 2025, le borse di studio erogate dallo Stato, dalle regioni, dalle fondazioni Its Academy e da altri soggetti pubblici agli studenti iscritti ai percorsi formativi Its Academy sono esenti dall'Irpef.

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Agenzie di viaggio e turismo (Confcommercio) - Accordo di rinnovo 26 luglio 2024; **Giocattoli (Industria)** - Accordo di rinnovo 12 giugno 2024; **Metalmecchanici (Piccola industria Confapi)** - Accordo di rinnovo 24 luglio 2025; **Scuole materne (Fism)** - Ccnl 28 maggio 2025; **Scuole religiose (Agidae)** - Ccnl 3 luglio 2024; **Turismo (Industria)** - Accordo di rinnovo 21 dicembre 2024.

Minimi tabellari: con la retribuzione di settembre 2025 decorre l'aumento dei minimi tabellari.

Scuole materne (Fism) - Ccnl 28 maggio 2025

Assistenza sanitaria integrativa: a partire dal 1° settembre 2025, si prevede l'adesione obbligatoria a un Fondo di assistenza sanitaria integrativa, da identificarsi entro 30 giorni tramite un accordo tra le parti sociali, per tutti i dipendenti a tempo indeterminato e determinato con contratti di durata superiore a 3 mesi. Il contributo sarà pari ad 7 euro mensili per lavoratore, interamente a carico del datore di lavoro.

Salario di anzianità: dal 1° settembre 2025 è corrisposto mensilmente, per tredici mensilità, in aggiunta a quanto già maturato come salario di anzianità secondo i precedenti rinnovi contrattuali, a tutto il personale con almeno due anni di servizio ininterrotto presso lo stesso datore di lavoro. L'importo è differenziato in base al livello di inquadramento (15 euro per i livelli I-II-III-IV; 20 euro per i livelli V-VI-VII-VIII).

Vigilanza privata (Istituti) – Sezione Vigilanza - Accordo di rinnovo 30 maggio 2023

Una tantum: con la retribuzione del mese di settembre 2025 va riconosciuta la terza tranche pari a 130 euro per i lavoratori inquadrati al quarto livello, da riparametrarsi per gli altri livelli e per i lavoratori part time, a condizione che sia ancora in forza al momento dell'erogazione.



SEDE DI MILANO

Via Salasco, 40
20136 - Milano

SEDE DI ROMA

Via Vittorio Veneto, 54/B
00187 - Roma

SEDE DI LODI

Via Antonio Lombardo, 7
26900 - Lodi

SEDE DI CASALPUSTERLENGO (LO)

Via Felice Cavallotti, 13
26841 - Casalpusterlengo

info@gesam.eu

www.gesam.eu